



Tempi di attesa per il carico e lo scarico dei veicoli

Operatività del nuovo articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005. Punto della situazione

FAI INFORMA 197/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Com'è noto, l'articolo 4 del Decreto-legge infrastrutture (DL 73/2025), convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105 ha riscritto completamente l'articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005 (*), recando una nuova disciplina per i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico della merce dai veicoli.

Poiché in questo primo periodo sono sorte opinioni divergenti tra gli operatori circa la portata effettiva delle nuove disposizioni, con la presente riteniamo opportuno fare il punto della situazione ed evidenziare l'orientamento della scrivente.

In primo luogo, occorre considerare che la nuova disciplina, con la riduzione della franchigia da 120 a 90 minuti e l'aumento dell'indennizzo per il suo superamento da 40 a 100 euro, è stata inserita nell'articolo 4 della legge quale *"norma per garantire la continuità del servizio di autotrasporto"*.

Continuità che evidentemente veniva messa a rischio con la precedente disposizione (che peraltro non recava direttamente l'importo dell'indennizzo), che favoriva periodi d'inattività del vettore dovuti a terze parti, mettendo così a rischio la puntualità delle consegne e arrecando pericolo altresì alla sicurezza della circolazione stradale.

Efficientamento del sistema di movimentazione della merce e maggiore sicurezza stradale (basti pensare alle ore di attesa del conducente in condizioni meteorologiche estreme) sono state quindi le finalità precipue alla base della nuova disciplina.

Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che la norma non consenta all'autonomia contrattuale deroghe peggiorative per il vettore (ad es. riducendo l'indennizzo o allungando i tempi di franchigia). Queste non solo rischierebbero di ostacolare la continuità dei servizi di trasporto sopra indicata, ma si porrebbero altresì in contrasto con l'articolo 4, comma 2, dello stesso 286/2005, ai sensi del quale *"Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che*

comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”.

Con il contratto scritto di trasporto, le parti conservano sempre una piena autonomia negoziale, ma alla luce di quanto sopra esposto nutriamo forti dubbi sulla legittimità di eventuali deroghe peggiorative per il vettore, come invece sostenuto in alcuni pareri della committenza.

Nel silenzio del contratto fra le parti (assenza del contratto scritto o di una pattuizione specifica sui tempi di attesa), si applicheranno automaticamente i nuovi periodi di franchigia (90 minuti ad operazione) ed il nuovo indennizzo per il caso di sfioramento (100 euro per ora o frazione di ora di ritardo).

(*) «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia).

1. *Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo s no compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può’ dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.*
2. *Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), rilevato dall’Istituto nazionale di statistica. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma*

restando la possibilità' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.

- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 del presente articolo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.*
- 4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».*